Incarto n.
LIT.2025.11

Bellinzona
4 dicembre 2025

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Patrizia Bottinelli Cancellara
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso per denegata giustizia presentato il 30 luglio 2025 da

A.
(ricorrente)

nei confronti di **B.**, in materia di accesso a documenti ufficiali

viste le risultanze istruttorie, in particolare le osservazioni 14 agosto/15 ottobre 2025 e lo scritto 21 ottobre 2025 di B.;

preso atto della decisione formale datata 14 agosto 2025, con la quale B. si è pronunciata in relazione alla richiesta formulata dalla richiedente;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti per circolazione tutti i membri della Commissione;

ritenuto che:

A. Con istanza 1. luglio 2025, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), A. ha formulato nei confronti di B. una domanda di accesso a vari documenti.

B. Con scritto 17 luglio 2025 la richiedente ha chiesto l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.

C. Con presa di posizione 21 luglio 2025 B. ha negato l'accesso ai documenti richiesti.

D. In data 30 luglio 2025 A. ha presentato ricorso per denegata giustizia, sostenendo che la risposta 21 luglio 2025 non costituirebbe una decisione impugnabile e che l'autorità aveva quindi disatteso la sua richiesta di emanazione di decisione formale.

F. In data 14 agosto 2025, contestualmente all'inoltro delle osservazioni formulate a seguito dell'ordinanza 12 agosto 2025 della scrivente Commissione, ricevute tuttavia solo con successivo scritto 15 ottobre 2025, B. ha emanato una decisione motivata, munita dei mezzi e dei termini di ricorso,

con la quale ha respinto la domanda di accesso 1. luglio 2025 formulata dalla ricorrente.

considerato che:

1. La competenza decisionale della scrivente Commissione ad evadere il presente gravame è data, ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso (art. 67 LPAmm) e che la competenza decisionale di questa Autorità ad evadere la vertenza nel merito deve essere ammessa in applicazione dell'art. 20 LIT.

2. La legittimazione a ricorrere della ricorrente è pacifica, mentre sulla tempestività dell'impugnativa si dirà meglio in seguito.

3. Le osservazioni 14 agosto 2025 di B., essendo pervenute unicamente in allegato allo scritto 15 ottobre 2025, quindi ampiamente dopo il termine prescritto con ordinanza 12 agosto 2025, sono manifestamente tardive e pertanto sono estromesse dall'incarto.

4. Secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola la costituzione federale allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, l'autorità cade nel diniego di giustizia formale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 vLPAmm; Scolari, Diritto amministrativo, n. 464 e segg).

5. Il ricorso contro il diniego o ritardo di giustizia non ha effetto devolutivo; non può essere chiesta una decisione nel merito, ma soltanto che sia fatto obbligo all'Autorità in mora di prendere le proprie decisioni (DTF 107 Ib 341; Scolari, Diritto amministrativo, n. 478).

6. Secondo la procedura prevista dalla LIT, l'autorità si pronuncia sulla domanda del richiedente il più presto possibile, in ogni caso entro un termine di 15 giorni (art. 15 cpv. 1 LIT). Se l'accesso è negato, oppure deve subire una limitazione, un differimento o essere soggetto a condizioni o oneri ex art. 11 LIT, oppure ancora se la parte interessata consultata ex art. 14 LIT forma opposizione, l'autorità deve rendere una presa di posizione sommariamente motivata e comunicarla per iscritto a tutte le persone implicate (ovvero al richiedente l'accesso ed alle persone interessate che hanno diritto ad essere consultate, art. 15 cpv. 4 LIT). Questa presa di posizione non costituisce ancora una decisione formale ai sensi della procedura amministrativa (M. BAGGI/B. COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 408-409). Contro la presa di posizione dell'autorità, la legge ha istituito una doppia via di risoluzione dei conflitti. La prima è quella di una mediazione facoltativa, la seconda è quella di una classica procedura di decisione formale (M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p.411). Se la mediazione non è domandata o non ha successo, è possibile chiedere di emanare una decisione formale debitamente motivata all'autorità responsabile (art. 19 cpv. 1 LIT). La richiesta di decisione dev'essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 15 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 5 LIT (art. 19 cpv. 2 LIT). Secondo l'art. 19 cpv. 3 LIT la decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della

richiesta di decisione. Trattasi di un termine d'ordine, la cui inosservanza può tuttavia essere costitutiva di un diniego formale di giustizia (Messaggio LIT n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 19 nota 247).

7. Il Messaggio LIT precisa che la procedura di decisione è retta dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL 165.100) (cfr. Messaggio LIT citato, ad art. 19, n. 3), così come, a livello federale, risultano applicabili gli artt. da 1 a 43 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) (cfr. Messaggio LTras del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1840 ad art. 15). Ne deriva che nella procedura di decisione valgono anche le disposizioni sulla sospensione dei termini durante le ferie ex art. 16 LPAmm.

8. In concreto la ricorrente ha inoltrato la richiesta di emanazione di decisione formale con scritto 17 luglio 2025 (peraltro all'ultimo giorno utile per la formulazione della presa di posizione), quindi durante le ferie previste dall'art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm, secondo cui i termini stabiliti dalla legge o fissati dall'autorità non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso. Ritenuto che il termine di 15 giorni per l'emanazione della decisione formale era sospeso fino al 15 agosto incluso, il 30 luglio 2025, ossia al momento dell'inoltro del ricorso per denegata giustizia, l'autorità non era in mora. Il ricorso non era quindi giustificato. Si rileva di transenna che il ricorso sarebbe risultato prematuro anche facendo ipoteticamente astrazione delle ferie giudiziarie. Infatti il termine di 15 giorni ex art. 19 cpv. 3 LIT sarebbe venuto a scadere il 4 agosto 2025.

9. In corso di procedura l'autorità ha comunicato alla scrivente Commissione di aver emanato la decisione formale in data 14 agosto 2025, nel frattempo acquisita agli atti, in ossequio quindi al termine di 15 giorni sospeso dalle ferie. L'invio della decisione è avvenuto tuttavia per posta semplice e non raccomandato (cfr. scritto 21 ottobre 2025 di B. inviato a seguito dell'ordinanza istruttoria 20 ottobre 2025). L'art. 17 cpv. 1 LPAmm prevede la possibilità di invio di una decisione con lettera semplice, ma spetta all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione. L'invio effettuato da B. non è quindi di per sé viziato nella forma. Ai fini del presente giudizio risulta tuttavia determinante accertare che la ricorrente abbia effettivamente ricevuto la decisione in questione, ciò che risulta certo a seguito del secondo invio raccomandato avvenuto il 21 ottobre 2025. Dal tracciamento postale risulta che la ricorrente ha ritirato la raccomandata in data 22 ottobre 2025. L'oggetto del gravame si è quindi esaurito nelle more di causa con l'emanazione della decisione 14 agosto 2025, ricevuta al più tardi il 22 ottobre 2025. Di conseguenza, in assenza di prove che attestino la ricezione della decisione con il primo invio tramite lettera semplice, ciò che avrebbe comportato la reiezione del ricorso per assenza di mora da parte dell'autorità, il ricorso deve essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

10. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili.

per i quali motivi, richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **stralciato dai ruoli**, in quanto divenuto privo di oggetto.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente	La Giurista-redattrice
Enrico Pusterla	Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a: A.
B.